



Requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata in Via M.te Rosa
n. 3

I candidati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Il requisito deve riferirsi ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare interessato all'assegnazione.

I cittadini italiani (e anche per gli altri) nel cui nucleo familiare vi sono soggetti con cittadinanza di Stato non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, devono provare che gli stessi componenti il nucleo familiare sono in possesso dei requisiti previsti alla successiva lettera a1);

a1. cittadinanza di altro Stato purché residente nel Comune di Arese da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di approvazione dei criteri (n.d.r.: 25.06.2019) e sia in regola ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 286/1998 e succ. mod. e int. (sia titolare di carta di soggiorno, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che eserciti attività lavorativa stabile di lavoro subordinato o lavoro autonomo). Il requisito della residenza deve riferirsi ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare interessato all'assegnazione. Il requisito di possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere posseduto sia dal richiedente che dai restanti componenti del nucleo familiare interessato all'assegnazione;

b. chi abbia la residenza nel Comune di Arese da almeno cinque anni dalla data di approvazione dei criteri (n.d.r.: 25.06.2019), ovvero chi ha avuto la residenza nel Comune di Arese per almeno 10 anni continuativi negli ultimi 15 anni dalla data di approvazione dei criteri;

c. chi non è proprietario e non è stato proprietario nell'ultimo quinquennio dalla data di approvazione dei criteri (n.d.r.: 25.06.2019), esso stesso o il coniuge, non legalmente separati, o il convivente del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nell'ambito del territorio nazionale e all'estero;

Ai fini del requisito è da considerarsi adeguato l'alloggio (Regolamento Regione Lombardia n. 4/2017 e successive modificazioni e integrazioni) con una superficie utile residenziale, escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili, nelle seguenti misure:

| Numero componenti | Sup. ut. Resid. |
|--------------------------|------------------------|
| | Valori minimi in mq. |
| 1 | 28 |
| 2 | 38 |
| 3 | 48 |
| 4 | 58 |
| 5 | 68 |
| 6 | 78 |

La superficie utile dell'alloggio in diritto di proprietà è misurata al netto dei muri perimetrali ed interni.



d. Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro Ente Pubblico o costruito su aree di edilizia economica popolare, individuate ai sensi della Legge 167/62, assegnate in proprietà o in diritto di superficie;

e) Aver usufruito di:

un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare richiedente, riferito all'anno solare 2017, non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a 91.017,98= aumentato di € 516,46= per ogni figlio o minore che risulti essere a carico.

Il reddito massimo sarà aggiornato ogni anno in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall'ISTAT.

Ai fini del requisito del reddito della lett. e), si considera quale reddito annuo complessivo il reddito complessivo ai fini fiscali, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi alla data di registrazione del preliminare di vendita.

Per le famiglie di nuova formazione e per i conviventi more-uxorio il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dai due soggetti risultante dalla dichiarazione dei singoli.

Oltre al reddito complessivo fiscale, nel reddito annuo complessivo sono computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione (esempio: alimenti corrisposti dal coniuge separato per il mantenimento dei figli, ed altre pensioni (anche se esenti da irpef e non soggette a dichiarazione dei redditi), cassa integrazione, assegno di mobilità, assegno sociale e pensione sociale, somme ereditate (ai fini patrimoniali), contributi erogati a qualsiasi titolo, ecc.....).

I requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti a) e b) debbono riferirsi ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare interessato all'assegnazione. Il requisito di cui al punto a1) relativo alla regolarità del documento di soggiorno deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.

I requisiti previsti dalle precedenti lettere c) e d), debbono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Tutti i requisiti indicati ai precedente punti (a,a1,b,c,d,e) debbono essere posseduti alla data della registrazione del preliminare di vendita ed al momento della stipula dell'atto notarile di vendita.

Il Comune verificherà la veridicità delle attestazioni presentate dai candidati assegnatari, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa e denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi di legge, nel caso di mendace dichiarazione.